

Legge regionale 27 dicembre 2019 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024 - Testo coord. alla Legge regionale 10 maggio 2024 n.3

Legge di stabilità 2020.

Art. 1

(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

- 1.** L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 19.969.248.251,31 euro, suddivisi in ragione di 7.321.307.191,90 euro per l'anno 2020, 6.395.711.664,41 euro per l'anno 2021 e 6.252.229.395 euro per l'anno 2022, avuto riguardo alle variazioni previste dalle Tabelle A1, Tabella A2, Tabella A3 e Tabella A4 di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A1.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A2.
- 4.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2022 gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), non accertati e non impegnati nel 2019, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A3.
- 5.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2022, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 29/2018, non accertati e non impegnati nel 2019, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A4.

6. Ai sensi di cui all'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 69.445.068,05 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A5 allegata al comma 7.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A5.